



Roma, 5 gennaio 2018

ASSTRA  
c.a. del Presidente Dott. Massimo Roncucci

ANAV  
c.a. del Presidente Dott. Giuseppe Vinella

AGENS  
c.a. del Presidente Dott. Federico Lovadina

p.c. Ministero delle Infrastrutture e  
dei Trasporti

Commissione di garanzia dell'attuazione  
della legge sullo sciopero nei servizi

Prot. 2/2018/SU/TPL/sb

**Oggetto: richiesta incontro per la definizione di un accordo ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della Legge 146/90 tra le Parti Sociali del settore, come condiviso e verbalizzato in sede di audizione presso la Commissione di Garanzia sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali il giorno 18 dicembre 2017**

Come è noto, la legge n. 146/1990 titolata "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge" novellata dalla legge 83/2000, pur rimanendo la fonte normativa primaria della disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, all'art. 2 comma 2 stabilisce che "Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi, nel rispetto del diritto di sciopero e delle finalità indicate dal comma 2 e dell'articolo 1, ed in relazione alla natura del servizio ed alle esigenze della sicurezza, nonché alla salvaguardia dell'integrità degli impianti concordano, nei contratti collettivi o negli accordi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché nei regolamenti di servizio, da emanare in base agli accordi con le rappresentanze del personale di cui all'articolo 47 del medesimo decreto legislativo n. 29 del 1993, le prestazioni indispensabili che sono tenute ad assicurare, nell'ambito dei servizi di cui all'articolo 1, le modalità e le procedure di erogazione e le altre misure dirette a consentire gli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo. Tali misure possono disporre l'astensione dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori tenuti alle prestazioni ed indicare, in tal caso, le modalità per l'individuazione dei lavoratori interessati, ovvero possono disporre forme di erogazione periodica e devono altresì indicare intervalli minimi da osservare tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, quando ciò sia necessario ad evitare che, per effetto di scioperi proclamati in successione da soggetti sindacali diversi e che incidono sullo stesso servizio finale o sullo stesso bacino di utenza, sia oggettivamente compromessa la continuità dei servizi pubblici di cui all'articolo 1. Nei predetti contratti o accordi collettivi devono essere in ogni caso previste procedure di raffreddamento e di conciliazione, obbligatorie per entrambe le parti, da esperire prima della proclamazione dello sciopero ai sensi del comma 1".

Le scriventi Segreterie Nazionali, alla luce di quanto comunemente dichiarato tra le Parti in occasione dell'audizione in oggetto, al fine di addivenire ad una condivisione negoziale della disciplina del settore del Trasporto Pubblico Locale, prioritariamente attraverso un accordo collettivo, come nelle previsioni stesse della Legge e per la sua piena applicazione, con la presente richiedono un incontro urgente per l'avvio di tale percorso.

Restando in attesa di un sollecito riscontro,

Distinti Saluti

<p>FILT-OGIL M. De Rose</p> 	<p>FIT-CISL S. Pellecchia</p> 	<p>LILT TRASPORTI W. Scatena</p> 	<p>FAISA-CISAL (A. Gatto)</p> 	<p>UCL Trasporti ( F. MIIIUCHI )</p> 
---	---	--	--	--